



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

18/2015
Febbraio/5/2015 (*)
Napoli 10 Febbraio 2015

***Ultimo giorno per il pagamento dell' "IMU agricola".
Con il D.L. n° 4 del 24 gennaio 2015, il Governo ha fissato le
regole per l'IMU dei terreni agricoli montani per gli anni
2014 e 2015.***

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. n. 4 del 24.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2015, che definisce e fissa le nuove **regole per l'IMU dei "terreni agricoli montani" sia per il 2014 che per il 2015.**

In particolare, **per l'IMU 2014 valgono le nuove regole ed il versamento relativo slitta (ancora una volta) al oggi - 10 febbraio 2015.**

A decorrere dall'anno in corso, quindi con effetto a partire dall'IMU 2015 (che si pagherà come di consueto con acconto a giugno e saldo a dicembre 2015), ci si rifarà all'elenco dei Comuni montani secondo la classificazione dell'ISTAT.

In dettaglio, l'esenzione dei terreni dall'imposta IMU si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, **ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (sigla "T")**, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati**

come parzialmente montani (sigla "P"), come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

- Si pagherà normalmente l'imposta, invece, per quei terreni classificati con la **sigla "NM"**, cioè non montani.

Tali criteri valgono anche all'IMU **per l'anno di imposta 2014, la cui scadenza di versamento slitta dal 26/01/2015 ad oggi 10/02/2015.**

Per l'anno 2014 non è, comunque, dovuta l'IMU per quei terreni che erano esenti in base al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 (*ergo*: criterio altimetrico) e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati (*ergo*: elenco ISTAT). In sostanza, scatta una sorta di clausola di tutela in base alla quale chi, per caso, risultasse "non esente" in base all'altitudine ma esente in base alla classificazione "T-P-NM" indicate nell'elenco ISTAT alla colonna "classificazione" non pagherà, comunque, l'imposta il prossimo 10 febbraio. Per chi, invece, risulti esente in base all'altitudine, anche se non in base alla nuova classificazione ISTAT, in ogni caso non pagherà comunque l'imposta IMU 2014. Sono molti i Comuni che nell'attuale elenco ISTAT sono considerati di pianura e, quindi, pienamente soggetti all'imposta, mentre nel precedente elenco adottato che ha governato l'esenzione dalle imposte comunali negli anni passati, erano considerati esenti dall'imposta. Pertanto, specialmente per i terreni di collina, i proprietari devono verificare nel nuovo elenco ISTAT la posizione del Comune in cui possiedono i terreni per verificare se abbiano perduto l'esenzione.

Di seguito, il link dove consultare **l'elenco integrale dei Comuni Italiani** secondo la nuova classificazione ISTAT:

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/01/elenco-comuni-italiani.pdf

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT